

LINEE GUIDA PER TIROCINANTI IN MATERIA DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E RISERVATEZZA

DEFINIZIONI

- La **proprietà intellettuale** è regolata dalla legge sul diritto d'autore (l. 633/1941 e ss.mm.ii.) e vi rientrano in particolare: opere letterarie, artistiche, musicali, programmi per elaboratore e banche dati.
- La **proprietà industriale** è regolata dal Dlgs. 30/2005 (e ss.mm.ii.) e si occupa in particolare di: brevetti, modelli di utilità, marchi, disegni e modelli.
- I **diritti patrimoniali** rappresentano i diritti di sfruttamento economico dell'invenzione (p. industriale) o dell'opera (p. intellettuale) es diritto di produrre, vendere, licenziare a terzi, pubblicare i risultati generati durante il tirocinio. Tali diritti possono essere ceduti a terzi.
- I **diritti morali** riguardano la paternità dell'invenzione o dell'opera, cioè l'essere riconosciuto Autore o Inventore. Tale diritto è perpetuo e non può essere ceduto a terzi.
- Il **tirocinio** è un periodo di orientamento e di formazione svolto presso un'azienda (o un ente). Non si configura come rapporto di lavoro.

TITOLARITA' DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

I diritti patrimoniali sulla proprietà intellettuale e industriale, generata dal tirocinante durante il periodo di tirocinio e nell'esecuzione delle attività previste dal progetto formativo e di orientamento, appartengono al tirocinante stesso, qualora il tirocinio sia svolto all'interno dell'azienda senza uso di attrezzature, strutture o mezzi finanziari appartenenti all'Ateneo.

È tuttavia comune che l'azienda chieda di cederle i diritti patrimoniali per poter sfruttare i risultati, poiché solitamente il tirocinio si svolge interamente utilizzando mezzi, spazi e attrezzature nonché know-how e dati messi a disposizione da parte dell'azienda/ente ospitante stesso. Nulla vieta al tirocinante di procedere con la cessione di tali diritti all'azienda.

La cessione può avvenire sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, quindi dietro pagamento di un corrispettivo/premio. È facoltà del tirocinante definire tali aspetti assieme all'azienda: in entrambi i casi, nulla è dovuto all'Ateneo.

La cessione di questi diritti deve rispettare però alcuni termini: in particolare deve essere esplicitamente limitata ai risultati generati esclusivamente nell'esecuzione delle attività svolte durante il tirocinio, utilizzando mezzi, spazi e attrezzature messi a disposizione dell'azienda/ente ospitante. È importante essere consapevoli che, se i risultati sono stati generati nell'ambito del tirocinio con il contributo determinante ed effettivo¹ di personale dell'Università potrebbe essere necessario riconoscerne la contitolarità e quindi l'accordo di cessione dovrà coinvolgere anche l'Ateneo.

La cessione dei diritti patrimoniali non impedisce di mantenere il diritto morale ad essere riconosciuto/a autore o inventore. La cessione, tuttavia, impedisce lo sfruttamento economico dell'opera o invenzione da parte di chi la cede: solo l'azienda dunque potrà sfruttare economicamente/commercialmente le opere/invenzioni per le quali sono stati ceduti i diritti patrimoniali.

RISERVATEZZA

Le aziende/enti ospitanti molto spesso chiedono ai tirocinanti di sottoscrivere un accordo di riservatezza (spesso chiamato NDA Non Disclosure Agreement, oppure Confidentiality Agreement),

¹ Per contributo determinante ed effettivo si deve intendere un contributo senza il quale quel risultato non si sarebbe generato

per impegnarli a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza durante il periodo di tirocinio, anche per un periodo successivo al termine dello stesso.

È dunque importante non divulgare o comunicare a terzi informazioni di cui si viene a conoscenza durante il tirocinio (siano esse di natura scientifica, produttiva, di mercato o di strategia), a meno che l'azienda non dia il suo consenso esplicito. Solitamente viene indicato un termine oltre al quale i vincoli di riservatezza non sono più validi (generalmente 5 anni), o fino a quando le informazioni non diventino note al pubblico, non per comportamento illegittimo del soggetto che le ha ricevute.

TESI DI LAUREA

Se i risultati dell'attività di tirocinio saranno oggetto di una tesi di laurea, è necessario che questa non contenga informazioni riservate la cui divulgazione, anche durante la discussione, possa compromettere il deposito di eventuali brevetti o violare comunque gli obblighi di riservatezza. L'azienda potrà richiedere di visionare il testo per accertare che non contenga informazioni confidenziali ed eventualmente potrà chiedere di rimuovere eventuali informazioni presenti.

Tale materia dovrà essere disciplinata nell'accordo tra tirocinante e azienda.

In ultima alternativa, si può procedere con la richiesta di embargo, per mantenere segreto il testo della tesi di laurea e dunque tutelare i risultati brevettabili e/o le informazioni riservate oggetto dell'accordo di riservatezza, per un periodo minimo di 1 anno e fino ad un massimo di 3 anni. L'applicazione dell'embargo sulla tesi richiederà che la discussione venga svolta a porte chiuse e che tutti i membri della commissione firmino accordi di riservatezza.

Per maggiori informazioni relative all' "embargo della tesi" si rimanda all'ufficio Carriere Studenti CAB/ufficio Carriere Studenti.